

## **Disposizioni per l'attivazione del bando condizionato sottomisura 1.1**

### **1. Finalità dell'intervento**

Le finalità sono quelle di erogare un sostegno alle agenzie formative per la progettazione e realizzazione, a valere sulla sottomisura 1.1 "Sostegno alla formazione professionale e azioni di acquisizione di competenze" del PSR Toscana 2014-2020, di progetti formativi individuati dal PAN (Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Direttiva CE 128/2009, D.Lgs. 150/2012) al fine del rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari, condizionato all'approvazione definitiva del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e dei relativi atti regionali di attuazione.

### **2. Soggetti beneficiari**

I progetti possono essere presentati da agenzie formative e possono essere attuati da un singolo soggetto oppure da una associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) costituita o da costituire a finanziamento approvato. In quest'ultimo caso i soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire l'associazione ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto.

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un consorzio che intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione di attività del progetto deve individuarli in sede di candidatura. I consorziati non accreditati possono concorrere all'attività formativa solo con la messa a disposizione di personale interno.

I soggetti beneficiari devono soddisfare le seguenti condizioni:

1. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05, eccetto beneficiari di diritto pubblico);
2. non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;

3. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (requisito non pertinente per i beneficiari di diritto pubblico);
4. certificazione antimafia ai sensi della normativa vigente (per contributi superiori ai 150.000 €). Tale requisito non è richiesto per i beneficiari di diritto pubblico;
5. Nel caso di richiesta di contributi concessi in 'de minimis', ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013, non essere beneficiario di altri aiuti concessi in forza di detto regime di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta di denaro, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo);
6. Essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce la Comunità Europea individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea. Nel caso di domanda avente ad oggetto aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87 Trattato CE, il richiedente non deve aver ricevuto aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea secondo quanto previsto dal DPCM 23/05/2007 o, se ricevuti, averli successivamente rimborsati o depositati in un conto bloccato;
7. Essere accreditate ai sensi della L.r. 32/2002 al momento dell'attivazione dei corsi.

### **3. Definizione del quadro finanziario**

Il sostegno è previsto sottoforma di contributo in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute, rendicontate ed ammissibili.

È ammissibile un costo massimo per ogni corso di Euro 5.850,00 (cinquemilaottococinquanta) calcolato in base al massimale previsto pari a Euro 195,00 (centonovantacinque) per allievo in ragione dell'applicazione del metodo di calcolo per l'applicazione dei costi standard individuato dalla delibera di G.R. n. 240/2011 in ambito FSE per corsi di durata inferiore a 50 ore, per una aula di 30 partecipanti.

Il massimo di contributo concedibile per ogni agenzia formativa è pari a 1 Milione di Euro.

Per l'attuazione dell'avviso è disponibile la cifra complessiva di 5 Milioni di Euro.

Nella domanda di aiuto i richiedenti devono dichiarare di essere consapevoli di non poter ottenere, o non aver ottenuto, altri finanziamenti (anche se solo in concessione e non ancora erogati) oggetto della domanda.

Tale requisito deve essere posseduto e verificato al momento dell'approvazione della graduatoria.

Il richiedente che, successivamente all'approvazione della graduatoria, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima del pagamento di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alla richiesta pagamento.

#### 4. Criteri di selezione

<u>Criterio</u>	<u>Specifiche</u>	<u>Punti</u>
<b>I</b> <b>Efficienza operativa</b>		
<b>A) Esperienza maturata nei 5 anni precedenti la data del 26 novembre 2014, compreso, nella realizzazione di corsi relativi al rilascio dell'autorizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino)</b>		<b>5</b>
<b>B) Esperienza maturata dopo il 26 novembre 2014 nella realizzazione dei corsi relativi ai percorsi di formazione obbligatoria per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti di prodotti fitosanitari e per i tecnici che svolgono i controlli funzionali delle macchine irroratrici di cui al D.D. n. 4309/2014, conclusi alla data di pubblicazione sul BURT del presente avviso</b>		<b>2</b>
<b>II</b> <b>Congruità economica del progetto</b>		
<b>C) Minor costo per allievo*</b>	<i>Ribasso &gt;30% e fino al 40% sul massimale previsto **</i>	<b>4</b>
	<i>Ribasso &gt; al 15% e fino al 30% sul massimale previsto **</i>	<b>2</b>
	<i>Ribasso &gt; al 5% e fino al 15 % sul massimale previsto**</i>	<b>1</b>

\* non ammesso un ribasso superiore al 40% rispetto al max previsto.

\*\* il massimale previsto per allievo in ragione dell'applicazione del metodo di calcolo per l'applicazione dei costi standard individuato dalla delibera di G.R. n. 240/2011 in ambito FSE per corsi di durata inferiore a 50 ore per una aula di 30 partecipanti: 195 euro.